



INFORMATIVA AI LAVORATORI

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 (G.U. numero 75 del 30.03.2006)

Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125.

Si richiama l'attenzione di tutti i lavoratori dipendenti/equiparati della Sapienza Università di Roma sulle disposizioni contenute nella Legge 125/2001.

Al comma 1 dell'art 15, la Legge 125/01 prevede che *“nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi,....omissis.... è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”*

Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, **per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche**, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, numero 125, sono quelle individuate nell'allegato 1 del provvedimento della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 16 marzo 2006.

Tenuto conto della tipologia di attività svolte presso le strutture dell'Università, i lavoratori interessati dal presente provvedimento sono quelli che svolgono le mansioni indicate al punto 5) , 8) e 10) dell'allegato 1, in particolare:

- 5) *vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;”*

- 8) *Mansioni inerenti alle seguenti attività di trasporto:*
 - a) *addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; , ...omissis...”*

 - p) *addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.*



10)omissis..... tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza.”

La Legge 125/01, art. 15, comma 2, individua i soggetti a cui possono competere i controlli alcolimetrici, cioè il Medico Competente ovvero i medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

Inoltre, il Decreto legislativo 81/2008 prevede all'art. 41, comma 4, che "nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento le visite mediche preventive, periodiche e in occasione del cambio della mansione sono altresì finalizzate alla verifica da parte del Medico Competente di assenza di condizioni di alcool dipendenza”

Pertanto, in quest'ottica ed esclusivamente per le mansioni indicate ai punti 8) e 10), e sopra specificate, sono stati programmati i seguenti esami di laboratorio:

- Emocromo in modo particolare MCV (volume corpuscolare medio), GOT, GPT, GammaGT, Trigliceridi, CDT sierica.

La CDT sierica in particolare, oltre ad essere un esame altamente specifico, riflette l'assunzione di alcol nelle due settimane che precedono il prelievo (l'assunzione di 50-80 gr. di alcol al giorno per 7 giorni ne determina un aumento.

L'assunzione di 50-80 gr. di alcol al giorno equivale a circa 6 lattine di birra da 330 ml oppure a 6 bicchieri di vino da 125 ml oppure a 6 bicchieri di aperitivo da 80 ml oppure a 6 bicchieri da 40 ml di super alcolico).

Con il metodo di laboratorio, elettroforesi capillare, i valori di riferimento sono CDT < 2,6%.

Questo esame insieme agli altri esami previsti, in particolare all'esame clinico-anamnestico e clinico tossicologico, all'emocromo, alle GOT, alle GPT ed alle GammaGT ci permettono di identificare con maggiore precisione i soggetti abitualmente dediti all'abuso di alcol.

Per verificare il rispetto del divieto di assunzione di alcolici durante l'attività lavorativa o prima dell'inizio del turno lavorativo i lavoratori potranno essere sottoposti a controlli alcolimetrici: alcolemia, controllo alcolimetrico dell'aria espirata, saliva alcol test .

Poiché il divieto di assunzione in ambito lavorativo è assoluto, l'alcolemia deve avere valori prossimi a zero.

Una volta diagnosticato l'abuso di alcol acuto o cronico, è compito del Medico Competente rilasciare un **giudizio di idoneità che escluda temporaneamente il lavoratore dalle mansioni a rischio** per sé o per gli altri, a cui potranno seguire provvedimenti diversi a seconda dei singoli casi clinici.



Al comma 3 dell'art 15, la Legge 125/01 prevede che per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'art. 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'art. 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Pertanto, il Medico Competente deve introdurre:

- controlli per verificare l'abuso cronico di alcool per le categorie di lavoratori indicate, nel corso di visite preventive, periodiche o su richiesta del lavoratore.
- controlli alcolimetrici (es: etilometro) che verranno eseguiti con preavviso minimo di tempo per i lavoratori.

Al comma 4 dell'art. 15, la Legge 125/01 prevede che *“chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.”*

Disponibile per eventuali chiarimenti in materia.

Il Medico Competente Coordinatore
Dott.ssa Sabina Sernia